

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Adottato con deliberazione C.C. n 67 del 23/06/1994

Modificato ed integrato con deliberazioni:

C.C. N. 51 del 12/10/2007

C.C.N. 55 del 29/11/2012

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- ART. 1** – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.....
- ART. 2** – Domanda per il rilascio della concessione e autorizzazione.....
- ART. 3** – Denuncia occupazioni permanenti.....
- ART. 4** – Girovaghi.....
- ART. 5** – Concessione e/o autorizzazione.....
- ART. 6** – Occupazioni d’urgenza.....
- ART. 7** – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.....
- ART. 8** – Decadenza della concessione e/o autorizzazione.....
- ART. 9** – Revoca della concessione e/o autorizzazione.....
- ART. 10** – Obblighi del concessionario
- ART. 11** – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.....
- ART. 12** – Costruzioni gallerie sotterranee.....

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- ART. 13** – Classificazione del Comune.....
- ART. 14** – Suddivisione del territorio in categorie.....
- ART. 15** – Tariffe.....
- ART. 16** – Soggetti passivi.....
- ART. 17** – Durata dell’occupazione.....
- ART. 18** – Criterio di applicazione della tassa.....
- ART. 19** – Misura dello spazio occupato.....
- ART. 20** – Passi carrabili.....

ART. 21	– Autovetture per trasporto pubblico.....
ART. 22	– Distributori di carburante.....
ART. 23	– Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....
ART. 24	– Occupazione temporanee – criteri e misure di riferimento.....
ART. 25	– Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari.....
ART. 26	– Maggiorazioni della tassa.....
ART. 27	– Riduzioni della tassa permanente.....
ART. 28	– Passi carrabili- affrancazione della tassa.....
ART. 29	– Riduzione tassa temporanea.....
ART. 30	– Esenzione della tassa.....
ART. 31	– Esclusione della tassa.....
ART. 32	– Sanzioni.....
ART. 33	– Versamento della tassa.....
ART. 34	– Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.....
ART. 35	– Norme transitorie.....
ART. 36	– Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa..
ART. 37	– Entrata in vigore.....

CAPO I

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e 28 dicembre 1993, n° 566, modificativo di detto D.Lgs.

ART. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'articolo 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 2

Domanda per il rilascio della concessione e autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed avere pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere sulla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

ART. 2 BIS "Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione di occupazione per installazione di pedane, gazebo, tendaggi, ombrelloni, tavoli e sedie, ecc. a servizio di pubblici esercizi"

1. Gli esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie, bar e similari) che intendano occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, con installazione di pedane, gazebo, tendaggi, ombrelloni, tavoli e sedie, ecc. che implichino l'appoggio a terra, devono inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda, in carta legale, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni lavorativi precedenti la data della richiesta di autorizzazione. Deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, numero 2 planimetrie di zona in scala 1:1000 e 1:2000, lo spazio che si desidera occupare, due elaborati grafici relativi al manufatto da installare, relazione sui materiali impiegati, modalità di installazione e rimozione, redatti da tecnico abilitato, documentazione fotografica dei luoghi, la durata dell'occupazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il titolo a realizzare l'intervento. Dovrà altresì essere allegata marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

ART. 2 TER "Tipologia delle occupazioni di cui all'art. 2 bis"

1. Per quanto concerne altri elementi di arredo a delimitazione di aree utilizzate da pubblici esercizi, anche per finalità di frangivento a protezione delle bevande e degli alimenti somministrati, la eventuale autorizzazione è subordinata alla procedura di acquisizione dei pareri di compatibilità con i vincoli paesaggistici, se ed in quanto previsti.
2. Per quanto concerne gli elementi di arredo nel centro storico del Capoluogo e nei centri storici delle Frazioni, quali sedie, tavoli, fioriere ed ombrelloni, ecc. i materiali utilizzabili sono i seguenti:

Sedie, tavoli e fioriere

Nella scelta delle sedie, tavoli e fioriere per l'occupazione esterna è vietato l'utilizzo della plastica a meno che non riproduca fedelmente materiali nobili quali legno, ferro, cotto, ecc.. Gli arredi devono comunque armonizzarsi con le caratteristiche cromatiche ed architettoniche del contesto ambientale.

Ombrelloni e gazebo

Dovrà trattarsi di elementi privi di fondazione e/o non collegati strutturalmente agli edifici.

Non dovranno essere realizzati con colori vivaci o con l'aggiunta di simboli grafici o scritte che pubblicizzino marche di prodotti di vendita.

3. La domanda sarà sottoposta ai pareri degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati. Nell'istruttoria della domanda si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e in special modo, del decoro e dall'estetica cittadina in relazione alle richieste d'occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, d'aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni.

I suddetti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolanti nel merito tecnico.

4. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o dell'autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

ART. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs n° 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Alla denuncia deve essere allegato l'attestato di versamento indicato nell'articolo 33 del presente Regolamento.

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.

ART. 4 Girovagli

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo o altri mestieri girovagli non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

ART. 5 Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (articolo 50).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in esame alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda; qualora siano richiesti da parte degli uffici chiarimenti, il termine è prorogato di giorni trenta.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti staccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 5 BIS "Autorizzazione e/o concessione occupazioni di cui all'art. 2 bis"

1. L'atto di autorizzazione sarà rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi, previo parere preventivo e vincolante di una conferenza di servizi interna all'Amministrazione composta

dai Responsabili di tutti i Settori Comunali o loro delegati, come individuati all'art. 2 comma 3;

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatto obbligo al concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, nonché di sottostare alle condizioni dettate dall'Amministrazione, anche in epoca successiva al rilascio, per esigenze di circolazione di veicoli e pedoni e di tutela paesaggistica – ambientale.
4. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico fino ad un massimo di 25 mq..
5. E' fatto divieto assoluto di occupazione di suolo pubblico nelle aree antistanti la chiesa di S. Biagio a Caldana ed in piazza della Pretura a Giuncarico.
6. Per le autorizzazioni e/o concessioni in essere, si applica la precedente normativa, fino alla scadenza delle medesime.

ART. 6 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 7 **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, devono richiedere variazione motivando la necessità sopravvenuta altrimenti l'obbligo non sussiste (vedere articolo 3 comma 3.)
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere in ogni modo prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere agli estremi della concessione

originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

- 1.** Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - ✧ Le relative violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - ✧ La violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - ✧ L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - ✧ La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - ✧ Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- 2.** Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

- 1.** La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (articolo 41, comma 1).
- 2.** In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 10

Obblighi del concessionario

- 1.** Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non n'è consentita la cessione.
- 2.** Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3.** E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 4.** Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge , nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'articolo 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'articolo 47 del D.Lgs. n° 507/93, impone un contributo “ una tantum” pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

ART. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'articolo 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite al predetto articolo 42.

ART. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (articolo 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48, del D.Lgs. n° 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni;

- ❖ Prima categoria 100 per cento della tariffa
- ❖ Seconda categoria 15 per cento meno della prima categoria;
- ❖ Terza categoria 30 per cento della misura deliberata per la prima categoria.

ART. 16 **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'articolo 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico del rispettivo territorio.

ART. 17 **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, occupazioni sono permanenti o temporanee:

- ❖ sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportano o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- ❖ si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 18 **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'articolo 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19 **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 507/93 e 566/93, cavi ed impianti in genere, effettuati nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno trenta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

4. Per le occupazioni con tende (articolo 45, comma 3), ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'articolo 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede o manufatto.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o in mancanza anche di questa, in una profondità di metri uno.

ART. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del citato D.Lgs. n° 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'articolo 48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascun di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

5. Le occupazioni eccedenti le superfici di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'articolo 48 comma 6.

ART. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 24

Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata in relazione ai giorni o alle ore di occupazione, in tal caso la tariffa giornaliera va divisa per 24.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'articolo 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

ART. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

1. Ai sensi dell'articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazione temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occupazioni di fiere e festeggiamenti, con esclusioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento per tutte le categorie.

ART. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 D.Lgs. 566/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. ai sensi dell'articolo 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è calcolata nella misura del 10 per cento.
2. ai sensi dell'articolo 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
3. ai sensi dell'articolo 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
4. ai sensi dell'articolo 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 3 dell'articolo 44 fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. ai sensi dell'articolo 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'articolo 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq. , qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento.
6. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, in conformità ad elementi di carattere oggettivo, sono non utilizzabili e, comunque, di fatto, non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati dallo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. ai sensi dell'articolo 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

ART. 28

Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'articolo 45:

- ✧ comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita dei mercati di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- ✧ comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- ✧ comma 5 – Le tariffe sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di all'articolo 46;
- ✧ comma 5 ed articolo 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. In oltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. , del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. , e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. ;
- ✧ comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- ✧ comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- ✧ comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento per tutte le categorie.

ART. 30
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49 del D.L. 15 novembre 1993 n° 507;

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essa assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quelle che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminare in occasione di festività o ricorrenza civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

ART. 31 Esclusione della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'articolo 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'articolo 44 comma 7, la tassa non è dovuta per semplici accessi carrabili o pedonali, quando sono posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 32 Sanzioni

1. Soprattasse:

✧ Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 507/93.

✧ Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- ❖ Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- ❖ Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla data di scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- ❖ Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applica gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 33 **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento per mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuare in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 34 **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa** **(Articolo 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)**

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa , determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo, comma 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omesse presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei tempi di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2751 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con corretta istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.35 **Norme transitorie**

1. La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'articolo 56:

a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo all'articolo 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro sessanta giorni a decorrere dal momento dell'adozione del regolamento e delle tariffe relative. Nel medesimo termine di tempo ve effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'articolo 46 la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;

c) comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. , approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del D.P.R. n° 43 del 28 gennaio 1998, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART.36 **Affidamento da parte del Comune del servizio**

d' accertamento e riscossione della tassa. Rinvio

1. Il servizio d'accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia d'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART.37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, diventato esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 142/1990. E' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dopodiché vanno a sostituire integralmente quello prima adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 117 del 21 luglio 1962 e successive modifiche ed integrazioni.